

Oggetto: BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI STORAGE NAS E SERVIZI PER IL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ PER SOGEI - ID 1811

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it

CHIARIMENTI

1) Domanda

In relazione al requisito contenuto a pagina 3 del Bando di Gara: a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico annuo medio per la prestazione di Sistemi Storage non inferiore a Euro330.000,00, IVA esclusa. 1) Il fatturato specifico è da intendersi relativo alla sola rivendita o possono essere presi in considerazione anche servizi professionali? 2) Il fatturato specifico è da intendersi relativo esclusivamente a storage NAS o a storage in generale?

Risposta

Risposta 1). Con riguardo al requisito di cui al punto III.1.2.) "Capacità economica e finanziaria", lett. a), del Bando di gara, si precisa che il fatturato specifico ivi richiesto, in quanto riferito ad un'attività complessa di beni e servizi ("prestazione di Sistemi Storage"), può ricomprendere una o più delle attività previste nel Capitolo 3 del Capitolato Tecnico rubricato "Oggetto di Fornitura", di cui alle lettere a), b), c) e d). Pertanto possono essere inclusi, ai fini del raggiungimento del citato fatturato, anche i servizi professionali (di cui alla lettera c) del recato capitolo 3).

Risposta 2). Il fatturato specifico derivante dalla fornitura di apparati storage concorre validamente a realizzare il detto requisito, anche laddove non si tratti specificatamente di Storage NAS.

2) Domanda

Considerato che nei paragrafi 4.3.3.1.1 "Requisiti professionali del personale tecnico" e 4.3.4 "Servizi di supporto specialistico a consumo" del capitolato Tecnico, sono elencate una serie di caratteristiche e certificazioni che detto personale deve possedere per operare presso Sogei nell'ambito dello svolgimento delle complessive attività di installazione/configurazione/manutenzione e 100 giorni uomo di servizi specialistici "a consumo" dell'appalto in oggetto, si ritiene che tale circostanza integri una fattispecie di "particolare specializzazione" e pertanto ricorrono le condizioni previste dall'art. 105, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016 per derogare all'obbligo di individuazione della terna di subappaltatori. Si chiede pertanto conferma che, per quanto sopra, è possibile indicare un numero di subappaltatori inferiore a 3.

Risposta

Non si conferma. Non è, infatti, possibile considerare i requisiti richiesti nei citati paragrafi del Capitolato Tecnico come indicatori di attività di "particolare specializzazione" ai sensi dell'articolo 105, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

3) Domanda

In merito al requisito del Capitolato Tecnico Par. 4.1.1.3 per la fornitura pari al 15% del totale fatto con dischi SSD da 1.600 GB considerato che: tutti i vendor di riferimento dispongono di dischi di capacità superiore; l'evoluzione della tecnologia SSD porta ad un incremento delle dimensioni senza ridurre le performance; l'utilizzo di dischi di maggiore dimensione consente una riduzione degli ingombri, consumi e garantisce quindi maggiore scalabilità, si chiede se è possibile offrire dischi con capacità di almeno 3200GB o superiore.

Risposta

Si conferma che è possibile offrire dischi SSD con capacità di 3200GB o superiore in alternativa a quelli richiesti SSD da 1.600 GB.

4) Domanda

In relazione al paragrafo 4.1.1.3, Configurazione dei dischi, cache e flash memory del Capitolato Tecnico (pag. 10) di seguito riportato:

E' richiesta la fornitura di:[...]• 184 GB utili di cache di I° livello • 256 GB di cache di II° livello intesa come memoria RAM in lettura e scrittura prima dell'accesso ai dischi. Il requisito per la cache si intende soddisfatto anche nel caso in cui l'apparecchiatura offerta abbia installati almeno 440 GB utili di cache di I° livello

ed al Primo dei "criteri che prevedono assegnazione di punteggi tabellari" (pag. 30 del Disciplinare di Gara):

Estensione della cache - Cache I° livello: ulteriori 192 GB e Cache II° livello: ulteriori 256 GB (intesa come memoria in lettura e scrittura prima dell'accesso ai dischi). Il requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui ai 440 GB di cache di I° livello previsto come minimi siano installati ulteriori 440 GB di cache di I° livello.

Si chiede di confermare che il requisito è da ritenersi soddisfatto nel caso in cui la cache fornita in aggiunta rispetto ai "184 GB utili di cache di I° livello" ed ai "256 GB di cache di II° livello" sia realizzata estendendo la "memoria in lettura e scrittura prima dell'accesso ai dischi" con Flash SSD di classe Enterprise a bassa latenza, acceduti in lettura e scrittura e protetti in RAID1 (mirror) per un totale di 730GB utili e dedicati esclusivamente a questa funzione.

Risposta

Si conferma che il criterio che prevede l'assegnazione di punteggio tabellare è da ritenersi soddisfatto nel caso in cui la cache fornita in aggiunta rispetto ai "184 GB utili di cache di I° livello" ed ai "256 GB di cache di II° livello" sia realizzata estendendo la "memoria in lettura e scrittura prima dell'accesso ai dischi" con Flash SSD di classe Enterprise a bassa latenza, acceduti in lettura e scrittura e protetti in RAID1 (mirror) per un totale di 440GB o superiore utili e dedicati esclusivamente a questa funzione.

5) Domanda

In riferimento al quarto dei "criteri che prevedono assegnazione di punteggi tabellari" (pag. 31 del Disciplinare di Gara) della tabella "Punteggio Tecnico", che riconosce due punti per l'"Incremento di almeno il 5% della capacità utile di ogni sistema NAS oggetto della fornitura, nel rispetto della distribuzione già richiesta come minima per i tre tipi di dischi (SSD, SAS e SAS near line)", si richiede nel caso in cui il sistema sia fornito con tale incremento debba essere garantita la "scalabilità minima pari a minimo il 5% della capacità richiesta in gara determinata nelle proporzioni indicate e deve essere fornito quanto necessario alla sua allocazione" richiesta a pagina 10 del Capitolato Tecnico

Risposta

Si conferma che, nel caso di attribuzione del punteggio tecnico relativo alla fornitura dell'incremento di almeno il 5% della capacità utile, fermo restando la distribuzione indicata, non risulterà necessario fornire ulteriori componenti, in quanto il requisito minimo di scalabilità risulterà assorbito dalla fornitura dell'espansione stessa, che dovrà giocoforza essere completa di tutte le componenti necessarie per la sua allocazione.

6) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Paragrafo 4.1.1.1. (Pagina 9) del Capitolato Tecnico e, più esplicitamente:

"Le apparecchiature elettroniche devono essere le più recenti tra quelle che soddisfano il capitolato, devono essere in produzione e devono essere basate sulle più avanzate tecnologie disponibili" si chiede di voler confermare che:

le apparecchiature proposte debbano essere comunque le più recenti prodotte e rilasciate temporalmente alla vendita tra quelle presenti a listino del brand, a parità di soddisfazione dei requisiti richiesti dal bando di gara (anche se di famiglia/modelli differenti). (A titolo di esempio: pur se il modello A della famiglia X ed il modello B della famiglia Y soddisfano entrambi i requisiti di gara, il modello B della famiglia Y, essendo di più recente immissione sul mercato, dovrà essere proposto al posto del modello A della famiglia X).

Risposta

Si conferma. Le apparecchiature dovranno naturalmente soddisfare tutti requisiti espressi dal Capitolato Tecnico, incluso quello citato nella domanda "Le apparecchiature elettroniche...<omissis>...devono essere basate sulle più avanzate tecnologie disponibili".

7) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Paragrafo 4.1.1.3 (pagina 10) del Capitolato tecnico e più esplicitamente: "Cache – 184 GB utili di cache di I° livello; 256 GB di cache di II° livello intesa come memoria RAM in lettura e scrittura prima dell'accesso ai dischi". Il requisito per la cache si intende soddisfatto anche nel caso in cui l'apparecchiatura offerta abbia installati almeno 440 GB utili di cache di I° livello" si chiede di voler:

- a) indicare se la quantità di cache utile richiesta (I° e II° livello parzializzati o I° livello complessivo) deve essere resa disponibile per ogni singolo controller componente il sistema storage, oppure se rappresenti il totale, ripartito tra il numero minimo di quattro controller richiesti per il sistema storage;
- b) confermare che la quantità complessiva di cache richiesta (sia nel caso di parzializzazione tra I° e II° livello che nel caso dell'intera quantità di cache di I° livello) non sia realizzata mediante utilizzo di memorie di tipo Flash (SSD - dischi allo stato solido e/o Flash);
- c) confermare che, nel caso di soluzioni che prevedono un insieme di controller/appliance di front-end (verso la rete) e di controller/nodi di back-end per l'erogazione dei servizi NAS, la quantità di memoria cache richiesta sia riferita a: Memoria di I° livello assegnata ai controller di front-end e memoria di 2° livello ai controller/appliance di back-end e non il viceversa.

Risposta

In merito al quesito di cui al punto a), si precisa che la quantità totale di cache utile richiesta come caratteristica tecnica minima per ogni storage al paragrafo 4.1.1.3, deve essere resa disponibile per ogni singolo sistema, equamente distribuita tra i controller. Nel caso in cui la cache fosse ripartita in I° e II° livello le quantità previste devono essere equamente distribuite tra i controller di back-end per la quota parte pari a 256 GB e tra i nodi del cluster di front-end per la quota parte di 184 GB.

In merito al quesito di cui al punto b), non si conferma. Le caratteristiche tecniche minime della dimensione della cache prevista al paragrafo 4.1.1.3, in entrambi i casi previsti: cache di I° livello e cache di I° e II° livello, non può ritenersi soddisfatto se realizzato mediante memorie di tipo flash (SSD dischi allo stato solidi e/o flash).

In merito al quesito di cui al punto c), si conferma. Per soluzioni che prevedono un insieme di controller/appliance di front-end (verso la rete) e di controller/nodi di back-end per l'erogazione dei servizi NAS, la caratteristica tecnica minima relativa alla quantità di memoria cache richiesta, è riferita a Memoria di I° livello (dimensione minima di 184 GB) assegnata ai controller di front-end e a memoria di 2° livello (dimensione minima di 256 GB) assegnata ai controller/appliance di back-end per un tot. di 440 GB utili.

8) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Paragrafo 4.1.1.3 (pagina 10) del Capitolato Tecnico e, più esplicitamente:

- "è richiesta la fornitura di :
2048 TiB (base 2) di capacità utile al netto di indicazioni commerciali, formattazione, raid e sfridi vari, in configurazione RAID 6 (6+2) di cui
 - o 15% della capacità richiesta con dischi SSD da 1600 GB;
 - o 20% della capacità utile richiesta con dischi SAS 1200 GB a 10k rpm;
 - o 65% della capacità utile richiesta con dischi NearLine SAS da 4 TB 7,2k rpm";

tenendo conto delle recenti evoluzioni tecnologiche nell'ambito delle tecnologie SSD, SAS e NearLine SAS che vedono l'introduzione sul mercato di dischi rotativi SAS e NL-SAS di maggiori capacità con connettività raddoppiata (SAS 12 Gbps al posto dei precedenti SAS 6 Gbps e SAS 3 Gbps) e, per le tecnologie SSD, l'introduzione di unità dischi di maggiori capacità che garantiscono prestazioni equivalenti (se non superiori) a quelle dei tagli richiesti, permettendo nel contempo riduzioni sensibili nelle necessità di spazio rack, alimentazione e raffreddamento, si richiede:

- a) se possano essere proposti, per la tecnologia di dischi SSD richiesti, tagli di singolo disco SSD di dimensione maggiore, garantendo comunque quantità di spazio utile analogo e prestazioni equivalenti (se non superiori);
- b) se possano essere proposti, per la tecnologia di dischi SAS richiesti, tagli di singolo disco SAS di dimensione maggiore, garantendo comunque quantità di spazio utile analogo e prestazioni equivalenti.

Risposta

In merito al quesito di cui al punto a), si, possono essere offerti dischi SSD con capacità maggiore di quella offerta, si faccia riferimento anche alla risposta alla domanda n.3.

In merito al quesito di cui al punto b), si, possono essere offerti dischi SAS con capacità maggiore, fermo il rispetto della velocità di rotazione richiesta dal Capitolato Tecnico, pari ad almeno 10k rpm per i dischi SAS e pari almeno a 7,2k rpm per i Nearline SAS.

9) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico e, più esplicitamente in:

- paragrafo 4.1.1.5 (pagina 12): "funzionalità di deduplica dei dati";

- paragrafo 4.1.1.5 (pagina 12): “Il sistema deve essere predisposto nativamente per la replica dei dati su rete geografica IP verso un altro sistema storage del medesimo produttore in modalità asincrona senza aggiunta di ulteriori componenti HW e/o SW”;
- paragrafo 4.1.1.5 (pagina 12) : “la replica deve essere di tipo incrementale al fine di limitare il traffico su rete geografica e deve essere prevista la programmazione temporale”,

si richiede di voler confermare che, per quanto riguarda le funzionalità native per le operazioni di replica in modalità asincrona su rete geografica IP, la soluzione proposta debba effettuare la replica, di tipo incrementale, dei dati presenti sullo storage di partenza, anche se questi sono già deduplicati sul sistema di partenza senza alcuna operazione di re-idratazione (riportare i dati ad una condizione pre-deduplica) prima della trasmissione incrementale di replica asincrona, in modo tale da evitare di occupare maggior banda per la trasmissione dei dati non deduplicati.

Risposta

Non si conferma. Il Capitolato Tecnico, difatti, non entra nel merito delle modalità operative utilizzate dall’offerente per realizzare la replica asincrona di dati deduplicati, fermo restando la piena consistenza e fruibilità del dato sul sito secondario senza che sia necessario alcuna preventiva operazione di configurazione che non siano quelle previste dalle funzionalità di switch o di failover, né oneri o operatività aggiuntive a carico di Sogei per poter soddisfare l’esigenza.

10) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Capitolato Tecnico e, più esplicitamente in:

- paragrafo 4.1.1.5 (pagina 12): “funzionalità di deduplica dei dati”;
- paragrafo 4.1.1.5 (pagina 12) : “funzionalità di tiering dei dati intesa come la possibilità di movimentare l’informazione tra diversi tipi di disco o tra disco e cache sulla base della frequenza dell’accesso alla stessa in modalità automatica o in seguito alla possibilità di attivare specifiche policy”,

si richiede di voler confermare:

- a) che la funzionalità di deduplica dei dati debba essere realizzata sui dati presenti su tutte e tre le tecnologie di dischi richiesti (SSD, SAS, NearLine SAS) e non solo su un numero parziale tra le tre tecnologie di disco;
- b) che, per quanto riguarda le funzionalità di tiering richieste, la soluzione proposta debba effettuare la movimentazione dei dati tra tier di dischi diversi in modo trasparente agli eventuali dati già deduplicati, e, quindi, senza effettuare alcuna operazione di re-idratazione (riportare i dati ad una condizione pre-deduplica) prima della movimentazione tra tier/aree differenti dello storage, al fine di mantenere l’ottimizzazione e l’efficienza realizzata con la deduplica durante le fasi di movimentazione per il tiering, tra dischi e da/verso cache.

Risposta

In merito al quesito di cui al punto a), Si conferma che la funzionalità di deduplica dei dati debba essere realizzata sui dati presenti su tutte e tre le tecnologie di dischi richiesti (SSD, SAS, NearLine SAS) e che tale funzionalità va riferita ed abilitata per l’intera capacità installata. La possibilità di applicare la feature non solo all’intera apparecchiatura (che deve essere garantita) ma anche ad aggregati parziali di dischi, della stessa tipologia o di tipologia diverse, non rappresenta un limite.

In merito al quesito di cui al punto b), non si conferma. Il Capitolato Tecnico, difatti, non entra nel merito delle modalità operative utilizzate dall’offerente per realizzare la funzionalità di tiering sui dati deduplicati, fermo restando la piena consistenza e fruibilità del dato.

11) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e, più esplicitamente in:

- Specifica PT1 : “Estensione della Cache – Cache di I° livello : ulteriori 192 GB; Cache di II° livello : ulteriori 256 GB (intesa come memoria in lettura e scrittura prima dell’accesso ai dischi). Il requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui ai 440 GB di cache di I° livello previsto come minimi siano installati ulteriori 440 GB di cache di I° livello”

si chiede di voler confermare che :

- a) analogamente a quanto indicato nei requisiti per la cache base, anche questa estensione di cache non deve essere realizzata mediante utilizzo di memorie di tipo Flash (SSD - dischi allo stato solido e/o Flash);
- b) nel caso di soluzioni che prevedono un insieme di controller/appliance di front-end (verso la rete) e di controller/nodi di back-end per l’erogazione dei servizi NAS, la quantità di memoria cache aggiuntiva richiesta opzionalmente sia riferita a : Memoria di I° livello assegnata ai controller di front-end e memoria di 2° livello ai controller/appliance di back-end e non il viceversa.

Risposta

In merito al quesito di cui al punto a), si conferma che la sola estensione di cache rispetto a quella base potrà essere realizzata mediante utilizzo di memorie di tipo Flash (SSD - dischi allo stato solido e/o Flash), come già statuito anche in termini qualità dei dispositivi, di modalità e di resilienza nella risposta alla domanda n. 4. Si faccia quindi riferimento anche alla risposta citata.

In merito al quesito di cui al punto b), si conferma. Si veda al riguardo e per completezza anche la risposta fornita alla domanda n. 7, punto c).

12) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e, più esplicitamente in:

- specifica PT3: "Supporto protocollo FC e contemporanea fornitura di otto porte di front-end min. 8 Gb oltre a quelle previste per il backup via NDMP",

si chiede di voler confermare che, per ottenere il punteggio tecnico relativo, la fornitura deve poter garantire:

- a) che il protocollo FC deve essere compreso in fornitura e, pertanto, abilitato e non semplicemente essere supportato;
- b) che tutte le funzionalità richieste tra le specifiche base (deduplica, thin provisioning, alta affidabilità active/active, replica sincrona ed asincrona, snapshot, tiering) e le richieste opzionali (compressione dati) devono essere utilizzabili in modo analogo anche per le aree che utilizzeranno tale protocollo per l'accesso ai dati.

Risposta

In merito al quesito di cui al punto a), si conferma che per ottenere il punteggio tecnico relativo il protocollo FC deve essere compreso in fornitura e, pertanto, abilitato all'atto della prima installazione e non semplicemente essere supportato, e che di concerto le porte FC devono essere fornite e abilitate, includendo anche in fornitura gli eventuali JBIC attivi nonché tutto il materiale ed il sw necessario per una completa fruibilità delle porte stesse. Al riguardo si ribadisce quanto riportato nel par. 4.1.1.5 *"Nell'eventualità che la funzionalità richiesta preveda un'apposita licenza d'uso, la fornitura dovrà comprenderla per l'intera quantità di spazio disco offerto"*, quindi il semplice possesso della funzionalità non soddisfa il requisito.

In merito al quesito di cui al punto b), si conferma che tutte le funzionalità richieste tra le specifiche base e le richieste opzionali devono essere fornite per l'intero sottosistema comprensivo anche delle quote opzionali eventualmente fornite, indipendentemente da quale sia il protocollo di accesso ai dati.

13) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e, più esplicitamente in:

- Specifica PT10: "funzionalità di compressione dei dati"

si chiede di voler confermare che, per ottenere il punteggio tecnico relativo a tale specifica, la fornitura deve poter garantire:

- a) che la funzionalità di compressione dei dati deve essere compresa in fornitura e, pertanto, abilitata e non semplicemente essere supportata sul sistema in fornitura;
- b) che la funzionalità di compressione dati deve operare sia su aree di dati NAS (volumi) che su aree di dati FC (LUN);
- c) che la funzionalità di compressione dei dati deve essere utilizzata senza necessità di reidratazione dei dati, con le funzionalità base richieste di tiering, replica sincrona ed asincrona, snapshot, thin provisioning, gestione dinamica dei volumi.

Risposta

In merito al quesito di cui al punto a), si conferma, che la funzionalità di compressione dei dati deve essere compresa in fornitura per accedere al punteggio tecnico e, pertanto, abilitata e non semplicemente essere supportata sul sistema in fornitura, per l'intera quantità di spazio, comprensivo delle quote opzionali. Questo in totale coerenza con quanto risposto alla domanda n. 12 punti a) e b).

In merito al quesito di cui al punto b), non si conferma, in quanto tutte le funzionalità elencate, ove non diversamente specificato nel Capitolato Tecnico, devono essere disponibili ed attivate per la componente NAS. Ne consegue che, se per assicurare le funzionalità NAS richieste nel Capitolato, per la soluzione proposta dall'offerente, risulti necessario attivare funzionalità corrispondenti o altre non esplicitamente indicate nel Capitolato, queste dovranno essere fornite, installate, configurate e licenziate.

In merito al quesito di cui al punto c), non si conferma. Il Capitolato Tecnico, difatti, non entra nel merito delle modalità operative utilizzate dall'offerente per l'utilizzo contemporaneo della funzionalità di compressione dei dati e delle funzionalità

elencate (tiering, replica sincrona e asincrona, snapshot, thin provisioning e gestione dinamica dei volumi), fermo restando la piena ed immediata fruibilità del dato.

14) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e, più esplicitamente in:

- specifica PT4: “incremento di almeno il 5% della capacità utile di ogni sistema NAS oggetto della fornitura, nel rispetto della distribuzione già richiesta come minima per i tre tipi di dischi (SSD, SAS e SAS near line)”

si chiede di voler confermare che in caso di fornitura di questo incremento di almeno il 5% della capacità utile, fermo restando la distribuzione indicata, non è più necessario fornire (come richiesto nelle specifiche base del paragrafo 4.1.1.3 – pagina 10 del Capitolato Tecnico) componenti in modo che “la soluzione deve garantire una scalabilità minima pari a minimo il 5% della capacità richiesta in gara determinata nelle proporzioni indicate e deve essere fornito quanto necessario alla sua allocazione”, in quanto la fornitura del 5% dello spazio utile aggiuntivo è già fornita completa di tutte le componenti per il suo utilizzo.

Risposta

Si conferma. Si faccia riferimento alla risposta data alla domanda n. 5.

15) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e, più esplicitamente in:

- specifica PT9: “funzionalità WORM”

si chiede di voler confermare che, per ottenere il punteggio tecnico relativo a tale specifica, la fornitura deve poter garantire:

- a) che la funzionalità WORM richiesta come migliorativa sia compresa in fornitura e, pertanto, abilitata e non semplicemente essere supportata sul sistema in fornitura;
- b) che la funzionalità WORM deve operare anche su dati deduplicati (senza necessità di reidratazione);
- c) che la funzionalità WORM deve operare anche su dati compressi (senza necessità di reidratazione);

Risposta

In merito al quesito di cui al punto a), si conferma che la funzionalità WORM richiesta come migliorativa sia compresa in fornitura e, pertanto, abilitata e non semplicemente essere supportata sul sistema in fornitura. Questo in totale coerenza con quanto risposto alla domanda n. 12 punti a) e b) ed alla risposta alla domanda n. 13 punto a).

In merito ai quesiti di cui ai punti b) e c), si precisa che la funzionalità WORM deve operare anche su dati deduplicati e/o su dati compressi, ma che il Capitolato Tecnico non entra nel merito delle modalità operative adottate;

16) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Paragrafo 4.1.1.3 (pagina 10) del Capitolato tecnico e più esplicitamente:

- “Cache – 184 GB utili di cache di 1° livello; 256 GB di cache di II° livello intesa come memoria RAM in lettura e scrittura prima dell’accesso ai dischi”. Il requisito per la cache si intende soddisfatto anche nel caso in cui l’apparecchiatura offerta abbia installati almeno 440 GB utili di cache di I° livello”

si chiede di voler confermare che nel caso di proposta di una soluzione storage in cui vi siano componenti (es. controller/nodi) specializzati per l’erogazione dei servizi NAS, la quantità di cache utile richiesta (I° e II° livello parzializzati o I° livello complessivo) deve essere installata sulle sole componenti specializzate che erogano i servizi NAS e non deve tenere conto di quantità di cache che sono utilizzate per altre componenti (es. disk storage processor, etc..).

Risposta

Non si conferma. Si faccia riferimento alle risposte date alle domande n.7 punto c) e n.11 punto b). Non sono previste disaggregazioni ulteriori rispetto a quanto indicato.

17) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara e, più esplicitamente in:

- Specifica PT1: “Estensione della Cache – Cache di I° livello: ulteriori 192 GB; Cache di II° livello: ulteriori 256 GB (intesa come memoria in lettura e scrittura prima dell’accesso ai dischi). Il requisito si intende soddisfatto anche nel caso in cui ai 440 GB di cache di I° livello previsto come minimi siano installati ulteriori 440 GB di cache di I° livello”

si chiede di voler confermare che nel caso di proposta di una soluzione storage in cui vi siano componenti (es. controller/nodi) specializzati per l’erogazione dei servizi NAS, la quantità di cache aggiuntiva utile richiesta (I° e II° livello parzializzati o I° livello complessivo) deve essere installata sulle sole componenti specializzate che erogano i servizi NAS e non deve tenere conto di quantità di cache aggiuntive che sono utilizzate per altre componenti (es. disk storage processor, etc..).

Risposta

Non si conferma. Si faccia riferimento alle risposte date alle domande n.7 punto c), n.11 punto b) e n.16. Non sono previste disaggregazioni ulteriori rispetto a quanto indicato.

18) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Paragrafo 4.1.1.5. (pagina 12) del Capitolato Tecnico dove viene richiesto che il sistema NAS (protocolli NFS e CIFS) debba essere "...predisposto nativamente per la replica dati su rete campus e geografica..... in modalità sincrona...e senza intervento degli operatori..." si chiede di voler confermare che:

- a) il sistema proposto deve garantire nativamente (e non a livello di replica di LUN/Volume) anche la coerenza della cache tra tutti i nodi presenti sul sito primario e tutti quelli presenti sul sito di replica sincrona;
- b) la coerenza della cache deve avvenire completamente per i dati presenti sulla cache delle controller/gateways NAS e non solo per i dati contenuti nella cache delle componenti (processori storage) demandati alla gestione della parte fisica dei dischi.

Risposta

In merito ai quesiti di cui ai punti a) e b), non si conferma. Il Capitolato Tecnico, difatti, non entra nel merito delle modalità operative della soluzione utilizzate dall'offerente per realizzare la replica sincrona di dati su rete campus e geografica, fermo restando la piena fruibilità e congruenza del dato nel caso del failure di uno dei nodi costituenti il cluster che eroga le funzionalità NAS.

19) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Paragrafo 4.1.1.5. (pagina 12) del Capitolato Tecnico dove viene richiesto che il sistema NAS (protocolli NFS e CIFS) debba essere "...predisposto nativamente per la replica dati su rete campus e geografica..... in modalità sincrona... in modo che l'attività prosegua senza alcun disservizio e senza intervento degli operatori..." si chiede di voler confermare che anche nel caso di indisponibilità di componenti quali ad esempio cassette dischi/dischi, il servizio continui ad essere erogato, senza intervento degli operatori, dai nodi/gateway NAS del cluster senza necessità di essere attivato sui nodi/gateway NAS del sito di replica.

Risposta

Non si conferma. Il Capitolato Tecnico, difatti, non entra nel merito delle modalità operative della soluzione utilizzate dall'offerente per realizzare la replica sincrona di dati su rete campus e geografica, fermo restando la piena fruibilità e congruenza del dato nel caso del failure di uno dei nodi costituenti il cluster che eroga le funzionalità NAS.

20) Domanda

Con riferimento a quanto richiesto nel Paragrafo 4.3.3.1.1 (pagina 17) del Capitolato Tecnico: "Il personale tecnico specialistico operante nelle strutture di assistenza tecnica, dovrà essere alle dirette dipendenze della Società...", si chiede di confermare che, in caso di ricorso al subappalto, il personale sopra indicato debba essere alle dirette dipendenze della società subappaltatrice.

Risposta

Si conferma.

21) Domanda

Con riferimento al requisito relativo alla capacità economico-finanziaria di cui al punto III.1.2 del Bando di gara "Elenco e breve descrizione dei criteri di selezione: a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico annuo medio per la prestazione di Sistemi Storage non inferiore a Euro 330.000,00, IVA esclusa.", si chiede conferma che nel 'fatturato specifico annuo medio per la prestazione di Sistemi Storage' è da intendersi incluso il fatturato specifico per l'erogazione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione per apparecchiature analoghe a quelle oggetto dell'appalto.

Risposta

Si conferma. Resta fermo quanto precisato al chiarimento della domanda n. 1.

22) Domanda

Con riferimento alla Tabella 1 – Lista dei prodotti (BOM), si chiede conferma che la stessa va compilata inserendo nelle righe le componenti hardware e software che costituiscono il singolo sistema Storage NAS, inclusi i servizi connessi (preinstallazione, consegna, installazione, configurazione, attivazione, coordinamento e pianificazione).

Risposta

Si conferma.

23) Domanda

Documento: Disciplinare di gara pag. 40 punto a); Allegato n.11 al Disciplinare di gara. Con riferimento alla Autodichiarazione Anticorruzione, si chiede di confermare che – in conformità con quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, d.P.R. n. 62/2013 secondo cui "Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado" – il grado di parentela e affinità con Componenti degli organi societari, i Dirigenti e i Dipendenti Sogei da considerare ai fini della dichiarazione sia riconducibile al "secondo grado" e non al "quarto grado". Inoltre si chiede di confermare che la suddetta dichiarazione possa essere resa dal Procuratore firmatario gli atti di gara, con la formula "per quanto a conoscenza del sottoscrittore" e con riferimento alla data del rilascio della dichiarazione stessa, per conto di tutti i soggetti indicati in nota alla dichiarazione (Consiglio di Amministrazione, Direttore Tecnico, Procuratori "sostanziali"). In caso negativo, si chiede di confermare che ciascuno dei suddetti soggetti indicati in nota, e tenuti alla singola dichiarazione, possa dichiarare utilizzando la formula "per quanto a conoscenza del sottoscrittore".

Risposta

Non si conferma. Occorre considerare, ai fini del rilascio della dichiarazione, il quarto grado.

E' possibile che la dichiarazione sulla sussistenza di eventuali rapporti di parentela/affinità venga resa dal Legale Rappresentante dell'operatore economico, con la formula "per quanto a conoscenza del sottoscrittore" e con riferimento alla data del rilascio della dichiarazione stessa, per conto di tutti i soggetti come individuati nella nota a piè di pagina di cui al fac simile pubblicato dalla Consip S.p.A. (allegato 11 al disciplinare di gara). Si evidenzia, tuttavia, che tali soggetti debbono essere nominativamente indicati nella dichiarazione medesima.

Per quanto attiene alla domanda in ordine all'Allegato 11, non si conferma. Invero, la previsione di cui all'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 62/2013 si riferisce – anche in ordine alla sua latitudine applicativa soggettiva – al dipendente pubblico e non al fornitore.

Per quanto riguarda i soggetti chiamati a rilasciare detta dichiarazione sono singolarmente i componenti degli organi di Amministrazione e controllo, Dirigenti e Procuratori muniti di poteri decisionali di particolare ampiezza, omologabili a quelli degli amministratori (c.d. *Procuratori Sostanziali*) della Società (in caso di RTI di ciascuna società facente parte dell'RTI medesimo), non è possibile usufruire della formula "per quanto a conoscenza del sottoscrittore".

24) Domanda

ID 1811 - All. 3b Contratto_C_Speciali_Storage_NAS.pdf" e documento "Allegato Privacy" presente nel sito SOGEI. Si chiede di confermare che: a) il Responsabile non risponderà della raccolta dei Dati e degli obblighi connessi (per es., raccolta del consenso degli Interessati), nonché della pertinenza ed esattezza dei Dati. Il Titolare sarà pertanto responsabile in ordine ad ogni contestazione da chiunque sollevata a tale proposito nonché di eventuali violazioni derivanti da istruzioni incomplete o errate impartite dal Titolare che, pertanto lo terrà indenne da qualsiasi pretesa conseguente o connessa. b) Il Titolare è l'unico responsabile nel determinare i fini ed i mezzi per il trattamento, da parte del Fornitore, dei Dati Personali forniti nell'ambito del contratto e che le misure di sicurezza adottate dal Fornitore, come descritte nell'offerta tecnica del Fornitore, garantiscano un adeguato livello di protezione. c) Prima di iniziare qualsiasi trattamento dei Dati Personali, la Committente informerà il Fornitore di qualsiasi categoria speciale di dati contenuta nell'ambito dei Dati Personali e di qualsiasi limitazione o particolare requisito per il trattamento di tali dati, incluse eventuali limitazioni al trasferimento degli stessi, garantendo altresì che l'erogazione dei Servizi come descritta nel contratto sia in linea con tali limitazioni o requisiti speciali.

d) Con la firma del contratto la Committente, in qualità di "Titolare", nominerà il Fornitore e si impegnerà a nominare eventuali suoi subfornitori quali Responsabili esterni del trattamento dei Dati Personali sulla base delle presenti condizioni e della normativa vigente applicabile, con riferimento alle sole operazioni di trattamento e ai soli dati che il Responsabile sarà chiamato a trattare in relazione all'esecuzione del Contratto fornendo, altresì, al Responsabile le istruzioni necessarie in conformità al tipo di trattamenti richiesto, nel rispetto delle prescrizioni del Codice. Si chiede altresì di confermare che la nomina a Responsabile sarà riferita alla persona giuridica (e non alla persona fisica)." e) La Committente concorda che, qualora il Fornitore lo ritenga appropriato o utile per l'erogazione dei Servizi, lo stesso potrà trasferire i dati della Committente, inclusi i Dati Personali, alle terze parti e ai paesi EU precedentemente notificati alla Committente. f) Ove applicabile, la Committente consentirà la nomina di AdS da parte del

fornitore e subfornitori e la relativa conservazione a 180 gg degli accessi logici (autenticazione informatica) ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici.

Risposta

Il contratto non prevede trattamento di dati personali e pertanto non trovano applicazione le parti dell'Allegato Privacy di riferimento.

25) Domanda

Documento: "ID 1811 - All. 8 B Garanzie_Assicurative.pdf" - con riferimento al documento sopracitato nonché al programma di coperture assicurative in atto del Fornitore, quest'ultimo segnala che sono in essere e manterrà in essere per l'intera durata contrattuale le polizze assicurative e relativi massimali, di seguito descritti: a) una polizza assicurativa definita "General Liability" (Polizza Responsabilità Civile Terzi/Prodotti) a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), derivanti dall'attività svolta dal Fornitore nonché a copertura della responsabilità civile per danni a terzi (intesi come lesioni personali e danneggiamenti a cose), causati dai prodotti fabbricati, venduti e distribuiti dal Fornitore. in ogni caso in cui derivino da negligenza del Fornitore e per i quali il Fornitore sia legalmente responsabile; Massimale assicurato: USD 15M per sinistro e per anno assicurativo; b) una polizza assicurativa definita "Professional Liability" (Polizza RC Professionale) a copertura della responsabilità civile per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di un fatto colposo, nell'esercizio dei servizi professionali prestati dal Fornitore (ove per fatto colposo si intende qualsiasi negligenza, errore, dichiarazione inesatta o omissione, commessa esclusivamente nello svolgimento dei servizi professionali prestati) che assicura i rischi derivanti dall'attività professionale svolta dallo stesso Fornitore; Massimale assicurato: USD 10M per sinistro e per anno assicurativo; c) una polizza assicurativa definita "Liability vs workers" a copertura della responsabilità dei lavoratori del Fornitore; Massimale assicurato: USD 5M. Si chiede conferma che: 1. Ai fini della prova delle coperture assicurative richieste ai sensi del contratto, è sufficiente produrre copia dei certificati assicurativi relativi alle polizze in essere e non è necessario produrre l'intera polizza; 2. Non è necessario che i singoli tipi di copertura assicurativa indicati nel contratto siano separatamente dettagliati nelle polizze assicurative, essendo sufficiente che, da un punto di vista sostanziale, sia garantita la copertura di tutti gli elementi richiesti dal contratto; 3. Ove siano coinvolti subappaltatori del Fornitore, l'obbligo del Fornitore di assicurare danni causati da persone di cui l'aggiudicatario è tenuto a rispondere è considerato adempiuto tramite la stipula di idonea polizza assicurativa direttamente da parte degli stessi subappaltatori; 4. "Con riferimento al requisito richiesto per la polizza Responsabilità civile prodotti, "Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Amministrazione, Sogei Spa, MEF ai subappaltatori e ai loro dipendenti", è possibile omettere tale copertura nella polizza Responsabilità civile professionale, ove tale ambito sia già coperto dalla polizza "General Liability".

Risposta

Premesso che le polizze previste dagli Allegati 8 A e 8 B si riferiscono alle Polizze RCT/O e RC Prodotti, si precisa che le stesse dovranno essere fornite in lingua italiana e riportare i massimali in Euro e non in USD. La copertura RC Professionale (indicata al punto b) non si intende richiesta).

- c) 1. Si conferma la possibilità di presentare, in luogo delle polizze assicurative complete, certificati assicurativi emessi e sottoscritti dall'Assicuratore che richiamino integralmente le clausole e le garanzie previste dagli Allegati 8 a e 8 B.
- c) 2. E' possibile presentare certificati riferiti ad entrambe le polizze sempre che vengano richiamati i dati identificati dei contratti cui gli stessi si riferiscono e le clausole e garanzie previste dalle specifiche coperture.
- c) 3. La copertura presentata dall'Aggiudicatario deve rispondere anche per fatto dei subappaltatori. Sogei non richiede e non verifica le polizze eventualmente contratte dai subappaltatori
- c) 4. Le polizze richieste sono la RCT/O e la RC Prodotti, per entrambe deve intendersi richiamata la clausola "Estensione della qualifica di terzi ai dipendenti dell'Amministrazione, Sogei Spa, MEF ai subappaltatori e ai loro dipendenti".

26) Domanda

Documento: ID 1811 - All. 3b Contratto_C_Speciali_Storage_NAS.pdf" - Art.12S Penali: 18. Qualora l'importo complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo globale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni. Si chiede di confermare, anche in considerazione di quanto espresso nel comma 18 sopracitato, in cui si prevede il diritto della Committente di risolvere il contratto in caso di superamento

della soglia di penalità del 10% del valore del contratto, che l'importo complessivo delle penali addebitabili al Fornitore non potrà superare il 10% del corrispettivo contrattuale.

Risposta

Non si conferma. La possibilità di risolvere il contratto è una facoltà per l'Amministrazione, pertanto, la stessa potrà valutare di proseguire il rapporto contrattuale ed eventualmente comminare ulteriori sanzioni.

27) Domanda

Documento: Disciplinare Gara Storage NAS.PDF - Si chiede di confermare se:

- 1) nell'ambito della terna indicata, debba essere utilizzato un solo subappaltatore o, se al contrario, sia possibile utilizzare più di un subappaltatore. In questo ultimo caso, si chiede di confermare se la scelta di utilizzare più di un subappaltatore sia rimessa al Fornitore o se sia da considerarsi obbligatorio utilizzare almeno 2 subappaltatori della terna;
- 2) nell'ambito della terna indicata, spetti al Fornitore scegliere il subappaltatore o la Committente possa esprimere preferenze su quale subappaltatore debba essere incaricato;
- 3) laddove il Fornitore (leggasi singolo operatore economico o raggruppamento temporaneo di impresa) intenda affidare in subappalto diverse attività tra quelle ricomprese nell'oggetto dell'appalto, debba indicare una terna di subappaltatori per ciascuna delle singole attività che intenda subappaltare; in caso positivo si chiede di confermare altresì se sia possibile includere lo stesso subappaltatore in più terne;
- 4) laddove il Fornitore (leggasi singolo operatore economico o raggruppamento temporaneo di impresa) intenda ricorrere all'avvalimento e l'impresa ausiliaria assuma anche il ruolo di subappaltatore nei limiti del requisito prestato, non ricorra l'obbligo di indicazione della terna di subappaltatori, trattandosi di una componente dell'appalto per la quale è necessaria una particolare specializzazione;
- 5) si chiede di confermare che non sia previsto l'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori ai sensi dell'articolo 105 comma 6 del D.Lgs. 50/2016. E, quindi, non sia necessario indicare le denominazioni sociali dei subappaltatori già in sede di gara.

Risposta

- 1) **Nell'ambito della terna dei subappaltatori indicata, l'affidatario può utilizzare in fase esecutiva uno o più dei subappaltatori purché nell'ambito della terna dei soggetti indicanti in gara e fatte salve le deroghe di legge.**
- 2) **Spetta all'affidatario indicare quale impresa subappaltatrice utilizzare in sede di esecuzione.**
- 3) **Il Bando di gara prevede unicamente un'attività principale come individuata al punto II.2.2 del medesimo. Ne consegue che il Concorrente è chiamato ad esprimere un'unica terna di subappaltatori anche laddove preveda, in caso di aggiudicazione, di ricorrere a terzi rispetto ad una pluralità di prestazioni ricomprese nella detta (macro) attività.**
- 4) **Ancorché l'impresa indicata come ausiliaria sia indicata anche quale impresa subappaltatrice per una specifica attività, il Concorrente è comunque onerato a completare la terna dei subappaltatori per la specifica attività che intende subappaltare. Si precisa che nell'appalto in oggetto non esistono attività per le quali è necessaria una particolare specializzazione (si veda anche la risposta alla domanda n. 2).**
- 5) **Non si conferma. Nell'appalto in oggetto non esistono attività per le quali è necessaria una particolare specializzazione (si veda risposta alla domanda n. 2).**

28) Domanda

Documento: Allegato 4 Capitolato Tecnico – Par. 4.1.1.1 – Pag. 9.

Qualora la soluzione offerta si basi su meccanismi di distribuzione del dato più avanzati rispetto ai RAID group tradizionali e tali meccanismi garantiscono la protezione di tutti i livelli di RAID attualmente in uso nel panorama IT, inclusa la modalità RAID 6 richiesta nel presente Capitolato Tecnico, salvaguardando lo spazio netto utile in TiB richiesto nel capitolato, si chiede di confermare se può essere considerata equivalente una soluzione di sparing dove la capacità di spare è distribuita su tutto il pool di dischi migliorando notevolmente le performance di ricostruzione del dato.

Risposta

Si conferma. A tal riguardo si ribadisce (come già espresso nel C.T. al paragrafo 3.1 e 4.1.1.3) che il riferimento al RAID 6+2 ha valenza solo ai fini del calcolo dello spazio raw oggetto di fornitura.

Tuttavia, la soluzione descritta sarà da ritenersi equivalente, solo se:

- **i meccanismi offerti garantiscano comunque la medesima protezione di tutti i livelli di RAID attualmente in uso nel panorama IT, e contemporaneamente**

- **soddisfino i requisiti funzionali che stanno alla base del RAID stesso in termini di ridondanza, immunità ai guasti di dischi singoli, quantità di dischi (operativi e di sparing), mixing dei dischi richiesti (% di SSD, SAS e NL-SAS) e ricostruibilità dei dati persi senza tempi di inattività e/o l'intervento dell'amministratore.**

29) Domanda

Documento: Allegato 4 Capitolato Tecnico – Par. 4.2 – Pag. 13.

Visto che lo sviluppo dei "Solution Pack" necessari per la gestione dei sistemi storage eterogenei è in carico al produttore del software di gestione e monitoraggio, in questo caso EMC per il software ViPr SRM, si chiede conferma che sia accettabile l'aver pubblicato le API necessarie allo sviluppo dei "Solution Pack" da parte di EMC, previste nello SMI Specifications (SMI-S) della SNIA.

Risposta

Non si conferma. Si ribadisce quanto statuito dal Capitolato Tecnico al paragrafo 4.2 ovvero: "Deve inoltre essere fornito eventuale software aggiuntivo per permettere l'integrazione con la suite di monitoraggio ViPr SRM di EMC2 ver. 6.5u3 - 56333 e successive".

Per software aggiuntivo si intendono plug in, sw di gestione e/o monitoraggio e qualsiasi altro software che garantisca l'integrazione della soluzione offerta con la suite VIPR SRM di EMC2 ver. 6.5u3 - 56333 e successive.

Inoltre la soluzione dovrà rispettare la seguente funzionalità descritta nel paragrafo 4.1.1.5 del Capitolato Tecnico: "integrazione con strumenti di monitoraggio che operano attraverso l'utilizzo delle API previste nelle SMI Specifications (SMI-S) della SNIA".

Il software aggiuntivo deve essere pertanto reso disponibile entro la data di collaudo

30) Domanda

Documento: Disciplinare di Gara – Par. 7.2 – Pag. 31.

Si chiede di confermare se, essendo una gara per l'acquisizione di sistemi NAS e quindi la tipologia di dato trattata è di tipo "file", per riduzione del singolo volume si intende riduzione del singolo filesystem.

Risposta

Si conferma che trattandosi di gara NAS per riduzione del singolo volume si intende riduzione del singolo filesystem.

Direzione Sourcing ICT
Ing. Gaetano Santucci
(Il Direttore)